

Oggetto: obbligo di presentazione del “Green Pass” per le mense aziendali; definizione di contatti ad alto rischio (contatti stretti) e a basso rischio, disposizioni sulla quarantena e sull’isolamento; non riconoscimento della tutela previdenziale in caso di quarantena e isolamento fiduciario per soggetti non positivi al COVID-19 da parte dell’INPS.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL “GREEN PASS” PER LE MENSE AZIENDALI

Con l’emanazione del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 il Governo ha deciso di introdurre l’impiego delle “certificazioni verdi da COVID-19”, in seguito denominate “Green Pass”, per l’accesso a specifiche tipologie di attività.

In particolare, l’art. 3 del D.L. 105/2021, al comma 1, lett. a) impone l’impiego del Green Pass per *“accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, [...], per il consumo al tavolo al chiuso.”*

Tale prescrizione non ha chiarito inizialmente l’obbligo riguardante l’uso del Green Pass per accedere alle mense aziendali, ma il Governo ha sciolto tale dubbio pubblicando la risposta sul sito <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone> (per visualizzare la domanda, cliccare sulla Regione di interesse) alla domanda **“Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?”** *“Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.”*

È dunque obbligatorio verificare il possesso del Green Pass per accedere alle mense aziendali.

Chi è responsabile della verifica del Green Pass? Come definito dall’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.C.M. del 17 giugno 2021, il responsabile è “il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”. Inoltre, come definito dall’art. 13, comma 3, del D.P.C.M. del 17 giugno 2021, il soggetto individuato dall’art. 13, comma 2, lett. d), delegato alla verifica del Green Pass, deve essere incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Come avviene la verifica della validità del Green Pass? Per verificare la validità del Green Pass è necessario utilizzare uno smartphone dotato di lettore QR Code su cui sia installata l’applicazione VerificaC19, scaricabile gratuitamente sul Play Store di Google per i sistemi Android o sull’App Store di Apple per i sistemi iOS.

Si può richiedere un documento di identità al possessore del Green Pass? Sì, il verificatore può richiedere al soggetto intestatario del Green Pass un documento di identità personale, così come previsto all’art. 13, comma 4 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021.

Cosa succede a chi è sprovvisto di Green Pass? L’uso di uno spazio per la ristorazione aziendale è un diritto che deve essere concesso in egual modo a tutti i lavoratori. Coloro che sono sprovvisti di Green Pass potranno comunque consumare un pasto prodotto dal servizio di ristorazione aziendale, ma non potranno accedere ai

locali dove esso ha luogo. A tali lavoratori dovrà essere concesso uno spazio per la consumazione di un pasto all'esterno della mensa aziendale (anche in un'area ristoro).

Il lavoratore, se ne è provvisto, potrà consumare il pasto anche nel suo mezzo di trasporto privato.

In presenza di rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, dovranno essere concordate a livello sindacale le modalità per la fruizione della mensa aziendale, non potendo il concordato prescindere in alcun modo dall'obbligo imposto a livello governativo di presentazione del Green Pass per usufruire del servizio.

Quali misure anti-contagio sono previste ad oggi per i servizi di ristorazione? Sono tuttora valide e inderogabili le disposizioni previste dal protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, reso attuativo dall'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 maggio 2021. In particolare, valgono le disposizioni del punto 7 del suddetto protocollo:

DEFINIZIONE DI CONTATTI AD ALTO RISCHIO E A BASSO RISCHIO, NUOVE DISPOSIZIONI SULLA QUARANTENA E SULL'ISOLAMENTO.

Con circolare del Ministero della Salute, Dipartimento Generale della Prevenzione Sanitaria, a far data 11 agosto 2021, avente ad oggetto "aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)", sono definiti i contatti a basso e ad alto rischio, nonché le modalità di quarantena e di isolamento.

Di seguito si riportano le definizioni in merito ai contatti a basso e ad alto rischio:

Definizione di contatto ad alto rischio (contatto stretto)	Definizione di contatto a basso rischio
✓ una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;	--
✓ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);	--
✓ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);	--
✓ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;	✓ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
✓ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;	✓ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
✓ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;	✓ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati ;

✓ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.	✓ tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.
---	--

Per quanto riguarda la quarantena, la circolare fornisce indicazioni alla sospensione della stessa differenziando i soggetti tra coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e coloro che non sono vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

La circolare chiarisce le modalità di sospensione della quarantena con la seguente tabella:

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Per quanto attiene ai soggetti fragili e/o a rischio di complicanze, per tutte le persone che con essi entrano in contatto regolarmente o vivono, si raccomanda di prevedere in ogni caso l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena.

Per quanto riguarda l'isolamento, la circolare fornisce indicazioni alla sospensione dello stesso differenziando i soggetti tra coloro che risultano asintomatici, sintomatici e positivi a lungo termine.

La circolare chiarisce le modalità di sospensione dell'isolamento con la seguente tabella:

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

* al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$ con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

NON RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA PREVIDENZIALE IN CASO DI QUARANTENA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER SOGGETTI NON POSITIVI AL COVID-19 DA PARTE DELL'INPS.

Con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, l'INPS conferma che, riguardo all'indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.

Tuttavia, poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l'indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell'anno in corso.

Riguardo ai lavoratori "fragili", la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l'Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in smart working.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, D.L. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.